

Dott. GIANCARLO ANTONIONI  
NOTAIO

Repertorio n. 26247

Atto n. 35526

DEPOSITO DI DOCUMENTO

Repubblica Italiana

L'anno duemilauno, il giorno quattordici del mese  
di marzo alle ore diciannove

14 marzo 2001, ore 19,00

in Perugia, nel mio Studio in Via Martiri dei Lager  
n. 78 -

Innanzi a me dott. Giancarlo Antonioni, Notaio in  
Perugia ed iscritto al Collegio Notarile del Di-  
stretto di questa città, senza l'assistenza dei te-  
stimoni avendovi il comparente rinunciato, col mio  
consenso

è presente il signor

COVARELLI prof. GINO nato a Perugia il 14 febbraio  
1937, residente ivi, Via Colle del Papa n.2, docen-  
te universitario (cod. fisc. CVR GNI 37B14 G478D),  
per la qualifica domiciliato nella sede dell'Ente  
di cui infra, il quale dichiara di intervenire al  
presente atto nella veste di Presidente del Consi-  
glio Direttivo e quindi nella legale rappresentanza  
della associazione non riconosciuta denominata "SO-  
CIIETA' ITALIANA PER LA RICERCA SULLA FLORA INFE-  
STANTE (S.I.R.F.I.)", Organizzazione non lucrativa  
di utilità sociale, con sede in Perugia, Borgo XX

29. 3. 01

2162

Giugno n. 74, presso il Dipartimento di Scienze Agroambientali e della Produzione vegetale - Sezione di Agronomia dell'Università degli Studi di Perugia (cod. fisc. 80068190372)----- per dare esecuzione al deliberato del Consiglio Direttivo 14/11/1999 che lo ha delegato a quanto infra.

Col presente atto il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che l'assemblea dell'Associazione tenutasi in data 11 novembre 1999 ha deliberato modifiche allo statuto, in parte per adeguamento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 467/1997, in parte per sopperire a mutate esigenze dell'Ente.

Mi consegna, pertanto, la nuova stesura dello statuto come modificato dall'assemblea, consistente in n.4 (quattro) fogli di carta extra strong, dattiloscritti su una sola facciata, contenenti n. 17 (diciassette) articoli.

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta, il documento viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa datami dal comparente, il quale mi autorizza a rilasciarne copia autentica a richiesta di chiunque.

Chiudo il presente verbale alle ore diciannove e minuti venti (ore 19,20).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto,  
dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me  
letto al comparente che, interpellato, dichiara di  
approvarlo.

Consta di un foglio di cui sono occupate pagine due  
e parte della terza.


*Girolamo*  
*[Signature]*



# STATUTO

della S.I.R.F.I.

## SOCIETÀ ITALIANA PER LA RICERCA SULLA FLORA INFESTANTE



### Art. 1 – Istituzione

E' istituita una associazione culturale denominata " Società Italiana per la Ricerca sulla Flora Infestante (S.I.R.F.I.)", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, la società è apartitita e apolitica con durata illimitata regolata dal Codice civile e dal D. Lgs 4.12.97. E' escluso ogni scopo di lucro.

### Art. 2 – Finalità

La Società ha lo scopo di promuovere il progresso della ricerca nel settore della flora infestante nei suoi vari aspetti, di diffonderne i risultati, di farne conoscere l'importanza e le funzioni e di favorire gli incontri e la discussione tra coloro che vi si dedicano in maniera particolare.

### Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale presso il Dipartimento di Scienze Agroambientali e della Produzione Vegetale - Sezione di Agronomia e Coltivazioni erbacee dell'Università degli Studi di Perugia, Borgo XX Giugno, 74, 06121 Perugia ed ha sede operativa presso l'Ufficio del Segretario-Tesoriere.

### Art. 4 – Soci

Possono far parte dell'associazione studiosi maggiorenni che si dedicano allo studio del problema della flora infestante.

Ogni nuova ammissione è decisa, su proposta di due soci, dal Consiglio direttivo che ne informerà l'assemblea.

### Art. 5 – Anno sociale e bilanci

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente vanno approvati dall'assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, tale termine potrà essere portato a nove mesi qualora speciali ragioni lo richiedano.

Qualora risultino degli utili dal bilancio approvato è fatto divieto assoluto di distribuzione degli stessi; è inoltre vietato distribuire avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale. Tali eventuali utili potranno essere impiegati soltanto per le attività istituzionali o direttamente connesse.

### Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali, da eventuali beni e da ogni altra offerta, oblazione o contributo ad essa concessi e formalmente accettati dal Consiglio Direttivo, in caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe.



#### Art. 7 – Quota sociale

La quota sociale è fissata dall'assemblea e deve essere versata dai soci all'inizio di ogni anno al Segretario-Tesoriere dell'associazione. In caso di morosità per un periodo superiore a tre mesi il Tesoriere è autorizzato a sollecitare i soci e, dopo un anno, il Consiglio direttivo può dichiarare dimissionario il socio ancora moroso. Il socio moroso non può partecipare all'assemblea.

#### Art. 8 – Organi della associazione

Sono organi della associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente e il Collegio dei revisori.

#### Art. 9 – Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Ad essa competono: a) l'elezione, tra i soci e a scrutinio segreto, del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario-Tesoriere, di sei membri del Consiglio direttivo e dei membri del collegio dei revisori con avvertenza che i componenti il Consiglio direttivo dovranno essere scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) Università – quattro membri.
  - 2) Industria – due membri.
  - 3) Enti pubblici di studio e di ricerca – due membri.
  - 4) Agrofarma – un membro.
- b) L'approvazione della relazione sull'attività sociale e dei bilanci consuntivo e preventivo.
- c) Le modifiche allo Statuto.


L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria non meno di una volta ogni due anni ed in seduta straordinaria ogni qualvolta ciò sia giudicato opportuno dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

Il luogo dell'adunanza è stabilito di volta in volta dal Consiglio direttivo. La data di convocazione della seduta ordinaria con l'indicazione degli argomenti da trattare deve essere comunicata almeno quindici giorni prima dell'adunanza; per le sedute straordinarie il termine può essere ridotto a cinque giorni.

Le adunanze ordinarie e straordinarie sono valide, in prima convocazione, se vi partecipa la maggioranza dei soci e, non prima di un'ora, in seconda convocazione se vi partecipa almeno il venti per cento dei soci, salvo quanto previsto agli artt. 15 e 16.

Per la validità delle deliberazioni deve essere raggiunta la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto disposta dagli artt. 15 e 16.

Ad ogni socio compete un solo voto, salvo eventuali deleghe di altri soci, è vietato il voto per corrispondenza.



#### Art. 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, da sei consiglieri e dal Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio direttivo resta in carica per un triennio.

Al Consiglio direttivo competono:

- a) l'ordinaria gestione dell'associazione;
- b) la redazione della relazione annuale comprendente anche il programma di attività;
- c) la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- d) l'ammissione dei nuovi soci.

Per la realizzazione del programma di attività esso può avvalersi anche di collaboratori.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal Presidente, per iniziativa di questi o su richiesta di almeno quattro componenti.

Il luogo dell'adunanza è scelto dal Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, eventualmente anche a mezzo telegrafo, fax o telefono, non meno di dieci giorni prima della riunione, indicando i principali argomenti da trattare.

L'adunanza è valida se sono presenti almeno cinque componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se approvate da almeno cinque componenti.

Se un componente del Consiglio direttivo non interviene a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica: in questo caso, come in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso, gli succede il socio che nelle elezioni per il Consiglio direttivo è risultato primo dei non eletti e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

#### Art. 11 – Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'associazione, convoca e presiede le adunanze sia dell'assemblea che del Consiglio direttivo.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente per delega di questo ultimo o nelle funzioni improrogabili per cui questi sia materialmente e provvisoriamente impedito. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso del Presidente, il Vice-Presidente lo sostituisce fino alla successiva assemblea.

#### Art. 12 – Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere ha il compito di stendere i verbali delle adunanze di assemblea e di Consiglio direttivo e di custodire tutti gli atti sociali. Egli collabora con il Presidente nell'attuazione dei deliberati dei due organi sociali.

Attende alla gestione finanziaria, della quale è responsabile verso il Presidente e verso il Consiglio ha inoltre il compito di predisporre e di fornire tutti i dati e gli atti occorrenti per i bilanci preventivo e consuntivo.

#### Art. 13 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti e rimane in carica per un triennio.

Il Collegio nomina nel suo seno il proprio Presidente.



**Art. 14 – Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche sono gratuite, ai componenti il Collegio dei revisori dei conti competono solo rimborsi spese regolarmente documentati.

**Art. 15 – Modifiche di Statuto**

Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica possono essere presentate dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno un quarto dei soci che sottoscrivano la motivata proposta.

Le proposte, opportunamente illustrate, debbono essere portate dal Consiglio direttivo a conoscenza dei soci, almeno 30 giorni prima della convocazione dell'assemblea.

**Art. 16 – Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento della associazione può essere deliberato solo dall'assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In questo caso l'assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e stabilirà la destinazione da darsi al patrimonio netto risultate dalla liquidazione, secondo le finalità indicate nell'art. 6.

**Art. 17 – Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto vale il Regolamento dell'associazione o, in carenza di questo, si dovrà fare riferimento alle leggi e agli usi vigenti, in particolare al D. Lgs. n. 460 del 4.12.97.

G. Corbelli

